

**Procedura di selezione per titoli ed esami per l'individuazione di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in servizio a tempo indeterminato presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione da utilizzare nell'ambito dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per lo svolgimento delle funzioni di tutor coordinatore ai sensi dell'art. 10 del DPCM del 4 agosto 2023, a.a. 2023/2024**

**IL RETTORE**

- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007" ;
- VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 avente per oggetto "Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il decreto n. 93 del 30 novembre 2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ed in particolare l'art. 2, comma 3, che prevede l'estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i collaboratori dell'Amministrazione;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi da 115 a 120;

- VISTO il D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;
- VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici” di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE), n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare, gli obiettivi specifici della *Riforma del sistema di reclutamento dei docenti*;
- VISTO l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con Modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d) , che ha introdotto l'art. 2 -bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del Merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022, in vigore dal 22 settembre 2022;
- VISTO il DPCM del 4 agosto 2023, “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- VISTO la nota del 7/11/2023, n. 21589 con la quale è pervenuto il parere favorevole dell'Ufficio scolastico per l'Abruzzo e la disponibilità a garantire le sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
- VISTA la delibera del Comitato Regionale delle Università Abruzzesi (CRUA) del 27 ottobre 2023, acquisita agli atti con prot. n. 119594/2023 con la quale sono state approvate le tabelle di ripartizione dei corsi;
- VISTO il D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, recante nuove modifiche alle classi di concorso, inclusi accorpamenti e aggiornamenti sui requisiti di accesso.
- VISTO il D.M. del 28/12/2023, n. 256 che disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59;

- VISTO** il D.M del 7 febbraio 2024, n. 381 con cui sono stati accreditati tutti i percorsi di formazione iniziale degli insegnanti così come proposti dall'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento del CE.F.I.S. formazione insegnanti secondari – CE.F.I.S. approvato con delibere del Senato accademico e del CDA del 6 marzo 2024;
- VISTI** i decreti attuativi ministeriali DM 620 del 22 aprile 2024 e DM 621 del 22 aprile 2024, rispettivamente “Decreto Riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti” e “Decreto di Autorizzazione posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti”;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all’emanazione di un bando di selezione per titoli ed esami per l’individuazione di figure di Tutor coordinatori per svolgimento del tirocinio indiretto ai sensi dell’art. 10 del DPCM del 4 agosto 2023;

## DECRETA

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini dell’individuazione di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado idonei ad assumere le funzioni di “Tutor coordinatori” per i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado accreditati a partire dall’anno accademico 2023/2024. L’incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del CE.F.I.S., ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente. L’Università bandisce posizioni per 6 classi di concorso per le quali si possono prevedere 1 posizione in esonero totale e 11 posizioni in semiesonero, con l’avvertenza che la partecipazione alla presente selezione non costituisce obbligo di conferimento dell’incarico, qualora sia autorizzato un numero inferiore di posti o in presenza di eventuali diverse disposizioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o del MUR e del MIM.

Possono partecipare alla selezione i docenti della scuola secondaria di I e II grado, con i requisiti previsti nell’art. 1 del presente bando, che siano titolari sulle seguenti classi di concorso:

<b>CLASSE DI CONCORSO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI ESONERO</b>
A-22	Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	semiesonero
A-31	Scienze degli alimenti	semiesonero
A-34	Scienze e tecnologie chimiche	semiesonero
A-50	Scienze naturali, chimiche e biologiche	esonero
A-51	Scienze, tecnologie e tecniche agrarie	semiesonero
B-21	Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita	semiesonero

Qualora il numero delle domande pervenute non dovesse coprire l’intero gruppo delle classi di abilitazione previste e qualora si presentasse il caso di un numero di candidati insufficiente e/o con requisiti diversi da quanto stabilito nel successivo articolo, si valuterà la possibilità di emanare un nuovo bando per i posti residui. terminate le procedure concorsuali e rilevati eventuali posti rimasti disponibili, la tipologia “semiesonero” potrà, su proposta del CE.F.I.S., per specifiche esigenze organizzative, essere modificata in “esonero”, nel limite massimo del contingente assegnato.

## **ART. 1** **REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.
- 2) Avere svolto attività documentata in **almeno tre** dei seguenti ambiti:
  - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 6);
  - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
  - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 2);
  - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (3 punti);
  - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);
  - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
  - g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
  - h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
  - i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
  - j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
  - k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);
  - l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);
  - m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);

- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

## **ART. 2**

### **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La/Il tutor ha i seguenti compiti:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti/studentesse, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.
- e) i tutor con esonero totale dovranno inoltre supportare le attività gestionali del CE.F.I.S. e dei diversi percorsi formativi e curare i rapporti con le scuole e gli uffici scolastici.

In aggiunta a tali funzioni, i Tutor coordinatori, in base a specifiche esigenze organizzative, potranno essere chiamati a lavorare anche con corsisti di altre classi di abilitazione (singolarmente o in intergruppo), in base al grado di affinità tra le stesse.

## **ART. 3**

### **UTILIZZAZIONE DEI TUTOR**

L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 10, commi 3 e 5, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del CE.F.I.S. è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente. La conferma avviene anno per anno sulla base delle verifiche effettuate dal CE.F.I.S. ai sensi dell'art.10, comma 6, del D.P.C.M del 4 agosto 2023.

Come previsto dal DPCM del 4 agosto 2023, il CE.F.I.S. può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal CE.F.I.S.

In caso di revoca dell'incarico di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 del D.P.C.M del 4 agosto 2023, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.



#### **ART. 4**

### **ORARIO DI SERVIZIO, DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso il CE.F.I.S., in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di esonero totale dall'insegnamento presso il CE.F.I.S., in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di trentasei ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nel CE.F.I.S. non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

Le prestazioni lavorative si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Teramo, secondo i calendari pubblicati sul sito di Ateneo e secondo le necessità organizzative individuate dal CE.F.I.S. e dal Coordinatore del tirocinio.

Le attività con i gruppi di tirocinanti verranno svolte di pomeriggio e potranno essere distribuite nelle giornate dal lunedì al sabato. Per altre esigenze di tipo organizzativo una parte dell'orario potrà essere svolta in orario mattutino.

Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dal CE.F.I.S. in ragione di specifici bandi.

Non è previsto alcun corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico da parte dell'Università degli Studi di Teramo, in quanto ai vincitori/alle vincitrici si applicheranno gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del/della docente.

#### **ART. 5**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, **dal giorno 8 luglio 2024 fino al 17 luglio 2024**.

La domanda di partecipazione alla procedura, nonché i titoli posseduti, i documenti, le pubblicazioni ritenute utili per la procedura devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata PICA accessibile alla seguente pagina: <https://pica.cineca.it/login>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. I candidati/le candidate dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato PDF. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

**Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

**Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.**

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Per problemi tecnici contattare il supporto Cineca tramite il link presente in fondo alla pagina

Il numero identificativo della domanda generato dal sistema dovrà essere conservato a cura del/della candidato/a ai fini della verifica dell'ammissione alla selezione e per la consultazione dei successivi provvedimenti.

**Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno prese in considerazione.**

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al/alla titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il/la titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** i candidati/le candidate dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

**Qualora la/il candidata/o acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.**

Nella domanda le/i candidate/i devono dichiarare, **oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione di cui all'art. 1 del presente bando**, quanto segue:

- a) nome e cognome;
- b) cittadinanza;
- c) data e luogo di nascita;
- d) residenza;
- e) domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni;

- f) numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- g) codice fiscale/partita iva;
- h) di godere dei diritti civili e politici;
- i) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- j) di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- k) di non essere stato/a destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla domanda devono essere allegati:

1. Curriculum vitae;
2. Eventuali file, in formato pdf, attestanti le pubblicazioni possedute;
3. Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

**N.B. Le/i candidate/i in riferimento alle esperienze lavorative descritte nel curriculum vitae dovranno indicare la tipologia di contratto, le mansioni svolte, la qualifica rivestita, il committente e la durata del rapporto stesso indicando espressamente la data di inizio e la data di fine di ciascun rapporto lavorativo. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere con precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione delle medesime.**

I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno comunque solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi della Legge 183/2011.

Le/I candidate/i sono ammesse/i alla selezione con riserva mediante apposito decreto rettorale, previa verifica della regolarità delle domande, da parte del competente Ufficio.

Il decreto di ammissione dei candidati sarà reso pubblico mediante l'affissione sul sito di Ateneo nella pagina:

[https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione\\_insegnanti/Percorsi\\_abilitanti\\_di\\_formazione\\_inizia\\_le\\_di\\_60\\_e\\_30\\_CFU](https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_inizia_le_di_60_e_30_CFU)

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

## **ART. 6 INCOMPATIBILITÀ**

Non possono partecipare alla selezione i parenti o affini (fino al quarto grado compreso) di un Professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura, ovvero del Rettore o del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo di Teramo. L'incarico di Tutor è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi e di ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

## **ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l'esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:  
- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità della/del concorrente (cognome, nome,



- luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
- mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione alla selezione se non si è effettuato l'accesso con lo SPID;
- mancanza di un documento di riconoscimento in corso di validità.

## **ART. 8**

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice sarà nominata con un successivo Decreto Rettorale e sarà composta da 3 docenti di ruolo dell'Università degli studi di Teramo ivi compresi i ricercatori/le ricercatrici a tempo determinato e un membro nominato dall'USR.

## **ART. 9**

### **VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO**

Le prove consisteranno nella valutazione dei titoli presentati e in un colloquio. Il punteggio complessivo, pari a 100 punti, sarà così suddiviso: 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio. La valutazione dei titoli avrà luogo secondo i criteri e i punteggi di cui alla tabella 2 dell'allegato A del DM n. 256 del 28/12/2023. La commissione di valutazione attribuirà a ogni candidato/a i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A2.2 del citato allegato per i quali il/la candidato/a presenti documentazione dell'attività svolta.

All'esito della valutazione dei titoli, verrà formata una graduatoria per ogni singola classe di abilitazione e sarà ammesso al colloquio un numero di candidati/e non superiore al doppio dei posti disponibili. A parità di punti, è preferito/a il/la candidato/a più giovane d'età.

1. Il risultato della valutazione dei titoli, l'elenco dei candidati e delle candidate ammesse al colloquio e la data di svolgimento del colloquio saranno resi noti agli interessati mediante pubblicazione nella pagina  
[https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione\\_insegnanti/Percorsi\\_abilitanti\\_di\\_formazione\\_iniziale\\_di\\_60\\_e\\_30\\_CFU](https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_iniziale_di_60_e_30_CFU).
2. Il colloquio orale si svolgerà con intervista semi-strutturata, allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i/le docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del/della docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati e le candidate dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Non saranno effettuate comunicazioni individuali ai candidati e alle candidate in merito all'avvenuta valutazione dei titoli e alla data del colloquio. L'assenza fisica del/della candidato/a al colloquio è considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa.

## **ART. 10**

### **GRADUATORIE DI MERITO**

La Commissione formula una graduatoria per ogni singola classe di abilitazione sommando i punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio. A parità di punti, è preferito/a il/la candidato/a più giovane d'età.

Le graduatorie sono approvate con Decreto Rettorale. Sono dichiarati vincitori/vincitrice i/le candidati/e utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili, per ogni classe di concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate all'indirizzo [https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione\\_insegnanti/Percorsi\\_abilitanti\\_di\\_formazione\\_inizia\\_le\\_di\\_60\\_e\\_30\\_CFU](https://www.unite.it/UniTE/Home/Formazione_insegnanti/Percorsi_abilitanti_di_formazione_inizia_le_di_60_e_30_CFU) e avrà valore di notifica per tutti i/le candidati/e.

Al termine delle procedure concorsuali di valutazione il CE.F.I.S. comunicherà le graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei/delle docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i/le docenti in posizione di semiesonero.

Terminate le procedure concorsuali e rilevati eventuali posti rimasti disponibili, la tipologia "semiesonero" potrà, su proposta del CE.F.I.S., per specifiche esigenze organizzative, sentiti gli/le interessati/e, essere modificata in "esonero", nel limite massimo del contingente assegnato.

In caso di risoluzione o di rinuncia per gravi e giustificati motivi della/del vincitrice/ore, le/i candidate/i utilmente inseriti in graduatoria potranno essere chiamate/i, nell'ordine di collocazione, al fine di completare le attività oggetto dell'incarico.

#### **ART. 11**

### **STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO IN COMPITI DI TUTOR COORDINATORE**

Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso il CE.F.I.S. si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del/della docente stesso/a, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal/dalla dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i Centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei Centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del/della docente.

#### **ART. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.
4. Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dello stesso.
5. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679) relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: [rpd@unite.it](mailto:rpd@unite.it) oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo –Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.

6. Il Presente bando è pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Teramo.

**ART. 13**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela GARELLI, Responsabile dell'Area Formazione post-laurea: dgarelli@unite.it.

**Teramo 8 luglio 2024**

**f.to IL RETTORE**  
**Prof. Dino Mastrocola**

**Scadenza 17 luglio 2024**

Responsabile dell'AREA : Dott.ssa Daniela GARELLI Responsabile dell'Ufficio: Dott. Massimiliano DI PIETRO
--